

DECRETO 9 Ottobre 2007: Modificazione delle modalita' di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle societa' cooperative.

(Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 con il quale e' stato fissato, per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, al 30 ottobre di ogni esercizio il pagamento del suddetto contributo per le cooperative il cui bilancio di esercizio coincide con l'anno solare e fissate le modalita' di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, in attesa di definizione della convenzione con l'Agenzia delle entrate ai fini della riscossione a mezzo modello F24;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004 con il quale e' stato fissato, per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, in novanta giorni dall'approvazione del bilancio il termine per il pagamento del suddetto contributo nel caso in cui il bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che prevede che il versamento delle somme dovute dalle societa' cooperative e dai loro consorzi siano versate con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2. lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la convenzione con l'Agenzia delle entrate stipulata in data 22 maggio 2007, che ha regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24 dei contributi dovuti dalle societa' cooperative;

Decreta:

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, deve avvenire, con riferimento alle scadenze fissate dai decreti ministeriali dell'11 ottobre 2004 e del 1° dicembre 2004, esclusivamente tramite l'Agenzia delle entrate a mezzo del modello F24 utilizzando il codice tributo "3012" denominato "quota del 3%" degli utili di esercizio ed interessi, art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992", da inserire nella sezione Erario.

Roma, 9 ottobre 2007

Il Ministro:
Bersani